



**PROVINCIA
DI PARMA**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'AREA PARCHEGGIO PROSPICIENTE VIA
PASSO BUOLE**

Approvato con atto C.P. n. 18 del 04/06/2018

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'AREA PARCHEGGIO PROSPICIENTE VIA PASSO BUOLE

ART. 1

L'area cortilizia di Palazzo ex Giordani - Via Passo Buole, dispone di complessivi n. 60 posti auto di cui:

n. 51 posti auto da assegnare al personale dipendente dell'Ente mediante graduatoria da formularsi annualmente in forza di quanto stabilito dai presenti criteri di assegnazione, n. 2 posti auto riservati a visitatori diversamente abili, n. 2 posti riservati al servizio di Polizia Provinciale, n.1 posto riservato alla Destinazione Turistica Emilia, n.4 posti auto riservati ai Consiglieri Provinciali.

Il parcheggio è autorizzato esclusivamente per motivi di lavoro.

Gli spazi entro i quali posteggiare le auto sono delimitati e numerati.

Agli autorizzati sarà assegnato un posto numerato e non sarà consentito il parcheggio in uno spazio diverso; sull'auto dovrà essere visibile il contrassegno, rilasciato dall'Ente, riportante il numero del posto assegnato e gli estremi delle targhe dell'auto autorizzate al parcheggio (max due targhe auto per ciascun posto auto).

L'omessa esposizione del contrassegno, il parcheggio in uno spazio diverso da quello assegnato o l'utilizzo di auto diverse da quelle autorizzate, sono sanzionati con la sospensione dell'autorizzazione, fino alla sua revoca in caso di reiterazione.

Saranno, naturalmente, fatti salvi casi del tutto eccezionali quali, il guasto meccanico, la sosta forzata, ecc., tali da motivare l'uso di un mezzo diverso (che dovrà comunque essere comunicato).

L'Amministrazione si riserva di introdurre forme di pagamento per l'assegnazione del posto auto nel parcheggio.

ART. 2

GESTIONE AREA PARCHEGGIO PROSPICIENTE VIA NERVESA

L'area cortilizia di Palazzo ex Giordani - Via Nervesa, dispone di complessivi n. 11 posti auto di cui:

n. 9 posti auto riservati ai mezzi dell'Ente, n. 2 posti auto riservati, al Presidente e al Segretario Generale.

ART. 3

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

La Commissione preposta, composta dal Dirigente del Servizio Patrimonio (con funzioni di Presidente,) dal Dirigente Servizio Gestione del Personale, dalla Consigliera di Parità e dal/dalla Presidente del CUG o loro delegati, provvederà alla formulazione della graduatoria di assegnazione del posto auto sulla base delle situazioni sottoscritte nella richiesta del dipendente ed in forza dell'attribuzione dei punteggi articolati come di seguito:

<p>Portatori di disabilità fisiche gravemente invalidanti (1) e stato di gravidanza (2). La condizione deve essere comprovata mediante: (1) certificato di invalidità, la percentuale di invalidità attestata deve essere pari o superiore al 60% o anche inferiori in caso di documentata difficoltà di deambulazione. (2) certificato del medico di base.</p>	<p>PRIORITÀ</p>
<p>Famigliari con necessità di assistenza/cura, per i quali il dipendente usufruisce delle prerogative di cui all'art. 33 comma 3 Legge 104/92. Il familiare deve essere parente entro il primo grado, non convivente. La condizione deve essere autocertificata.</p>	<p>punti 50</p>
<p>Famigliari con necessità di assistenza/cura, per i quali il dipendente usufruisce delle prerogative di cui all'art. 33 comma 3 Legge 104/92. Il familiare deve essere parente entro il primo grado, convivente. La condizione deve essere autocertificata.</p>	<p>punti 40</p>
<p>Il coniuge/compagno/a convivente con necessità di assistenza/cura, per la/il quale il dipendente usufruisce delle prerogative di cui all'art. 33 comma 3 Legge 104/92. La condizione deve essere autocertificata.</p>	<p>punti 50</p>
<p>Famigliari con necessità di assistenza/cura, per i quali il dipendente usufruisce delle prerogative di cui all'art. 33 comma 3 Legge 104/92. Il familiare deve essere parente entro il secondo grado/affine entro il primo grado, non convivente. La condizione deve essere autocertificata.</p>	<p>punti 40</p>
<p>Famigliari con necessità di assistenza/cura, per i quali il dipendente usufruisce delle prerogative di cui all'art. 33 comma 3 Legge 104/92. Il familiare deve essere parente entro il secondo grado/affine entro il primo grado, convivente. La condizione deve essere autocertificata.</p>	<p>punti 30</p>
<p>Nucleo familiare monogenitoriale, per ogni figlio, iscritto/frequentante l'asilo nido/scuola materna o la scuola elementare/medie sino al compimento del quattordicesimo anno di età.</p>	<p>Max punti 50 (inversamente proporzionale all'età del figlio)</p>

<p>Il figlio deve essere convivente o in affidamento condiviso. La condizione deve essere autocertificata con indicazione età.</p>	
<p>Per ogni figlio iscritto/frequentante l'asilo nido/scuola materna o la scuola elementare/medie sino al compimento del quattordicesimo anno di età. Il figlio deve essere convivente. La condizione deve essere autocertificata, con indicazione età.</p>	<p>Max punti 30 (inversamente proporzionale all'età del figlio)</p>
<p>Dipendenti con domicilio ad una distanza di oltre 15 Km. dal luogo di lavoro.</p> <p>La condizione deve essere autocertificata, con precisa indicazione della distanza tra il domicilio ed il luogo di lavoro. L'attribuzione del punteggio avverrà con il criterio della proporzionalità diretta alla distanza, attribuendo il punteggio minimo di 10 punti alla distanza di 15 Km ed il punteggio massimo di 30 punti alla distanza di 50 Km e oltre dal luogo di lavoro.</p>	<p>Max punti 30</p>
<p>Dipendenti con domicilio, anche in zona urbana, ad una distanza compresa tra i 5 e 15 Km dalla sede di lavoro, in zone particolarmente disagiate e comunque mal servite dal trasporto pubblico (distanza fermate TPL e frequenza corse). La condizione deve essere autocertificata, con precisa indicazione del disagio; non cumulabile con il punteggio per la distanza di oltre 15 dal luogo di lavoro.</p>	<p>Max punti 5</p>

Le fattispecie possono essere cumulate, comportando la sommatoria dei punti.

I posti auto saranno assegnati sulla base della graduatoria formulata in forza dei sopra specificati punteggi, fino al limite dei posti disponibili.

La graduatoria resterà aperta per un anno dalla data della sua formulazione e sarà utilizzata qualora il dipendente assegnatario di posto auto debba assentarsi per periodi superiori ai dieci giorni solari (10) (malattia, aspettativa, gravidanza, ecc.).

L'assegnazione temporanea ad altro dipendente non pregiudica la riassegnazione al rientro del dipendente primo assegnatario, nell'ambito dell'anno di validità della graduatoria.

In presenza di assegnazione in rapporto di lavoro part-time verticale, telelavoro, smart working, limitatamente ai giorni di non utilizzo da parte del dipendente assegnatario, il posto auto viene ri assegnato nell'ambito della graduatoria vigente.

La mancata occupazione del posto auto per un periodo superiore ai cinque (5) giorni lavorativi nel mese, in assenza di motivate ragioni, comporta la revoca dell'assegnazione.

La cessazione dei requisiti che hanno dato luogo all'assegnazione comporta l'immediata revoca dell'assegnazione stessa. Il personale interessato si intende obbligato a darne tempestiva comunicazione all'ufficio Patrimonio.

Il posto auto reso disponibile sarà riassegnato nell'ambito della graduatoria vigente.

Gli assegnatari dei posti auto saranno esclusi da ogni altra agevolazione in materia di mobilità, in particolare dagli abbonamenti agevolati TPL in essere.

Qualora fossero riscontrate dichiarazioni mendaci, il dipendente decadrà immediatamente dal beneficio concesso e ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

L'attuazione del Regolamento è affidata alla Commissione.

Al Servizio Portineria è affidato sia il monitoraggio quotidiano dell'area di che trattasi che l'obbligo di comunicazione di eventuali anomalie (parcheggio auto non autorizzate, ecc.) all'ufficio Patrimonio.

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente in argomento (atto G.P. n. 368/2007, determinazioni dirigenziali n. 3381/2007, n. 61/2008, n. 1172/2008, atto G.P. 1080/2008, atto G.P. 137/2012).

- **DOMICILIO:** luogo dove il lavoratore ha la dimora abituale, cioè ai fini del presente Regolamento il luogo da cui il dipendente parte tutte le mattine, o la maggior parte di esse, per recarsi al lavoro,
- **PARENTELA 1° GRADO:** figli e genitori,
- **PARENTELA 2° GRADO:** fratelli, nipoti e nonni
- **AFFINI 1° GRADO:** suoceri, nuora/genero.
- **NUCLEO MONOGENITORIALE:** nucleo anagrafico dove sia presente un solo adulto e almeno un figlio minore convivente.

Le condizioni di nucleo monogenitoriale riconosciute sono le seguenti:

- vedovo/a,
- celibe/nubile con figlio non riconosciuto dall'altro genitore,
- in altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertati in sede giurisdizionale e previste dal DPCM 221/99 e successive modifiche,
- legalmente separato/a, divorziato/a come previsto dal DPCM 221/99 e successive modifiche, in caso di affidamento condiviso ai sensi della L. 54/2006 può fare domanda il genitore che ha il figlio/i iscritto/i nel proprio stato di famiglia anagrafico;
- nubile/celibe con figlio riconosciuto dall'altro genitore non convivente.